



COMUNE DI VASTO

Provincia di Chieti

P.Q.T. PIANO QUADRO TRATTURO



All'Abbeverata – FILIPPO PALIZZI (Vasto 1818 – Napoli 1899)

Il Sindaco Dott. Luciano Antonio LAPENNA		Assessore all'Urbanistica Dott. Carmine Luigi MASCIULLI	
Il Segretario Generale Dott.ssa Rosa PIAZZA		Il Dirigente Arch. Pasquale D'ERMILIO	
PROGETTISTA Arch. Gisella LA PALOMBARA		COLLABORATORE Ing. Michele GALANTE	
ADOTTATO con Deliberazione di CC n. 46 del 13.04.2011 Adeguito alle osservazioni accolte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici di Chieti con verbali del 13.06.2013 e 9.12.2013			
ALL. B	Scala	Data 18.06.2014	
	N.T.A.		

SOMMARIO

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI pag.3

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1 - Campo d'applicazione del Piano Quadro Tratturo pag.3

Art. 2 - Norme generali pag.6

Art. 3 - Parametri Urbanistici ed edilizi pag.6

Titolo II - ATTUAZIONE DEL PIANO pag.14

Capo I

Art. 4 - Procedure di attuazione del Piano pag.14

Art. 5 - Dotazione dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria
pag.16

Art. 6 - Interventi di valorizzazione del percorso tratturale pag.17

Titolo III - ZONIZZAZIONE pag.19

Capo I

Art. 7 - Suddivisione territorio tratturale pag.19

Capo II - AREE INTEGRATE (art. 2 D.M. 20/03/1980)

Art. 8	- Zona a prato (E)	pag.20
Art. 9	- Zona a verde di rispetto (VR)	pag.21
Art. 10	- Zona agricola (E1)	pag.21
Art. 11	- Zona d'interesse collettivo, sport e tempo libero (VS)	pag.23
Art. 12	- Zona a verde attrezzato (VA)	pag.25
Art. 13	- Parcheggi, accessi e strade sterrate (P)	pag.26

Capo III - AREE COMPROMESSE (art. 4 D.M. 20/03/1980)

Art. 14	- Viabilità	pag.28
Art. 15	- Zona di completamento nuclei rurali (E2)	pag.28
Art. 16	- Zona Urbanizzata (U)	pag.30
Art. 17	- Attrezzature di interesse comune e per il culto (AC)	pag.30
Art. 18	- Zone produttive e commerciali (PRC)	pag.32
Art. 18 bis	- zona per attrezzature tecnologiche (ST)	pag.34

Capo IV - TRATTURO VENDUTO

Art. 19	- Tratturo venduto e aree private	pag.35
---------	-----------------------------------	--------

ALLEGATO 1)

Decreti Ministro per i Beni Culturali e Ambientali
22/12/1983 e 20/03/1980

ALLEGATO 2)

Elenco osservazioni

ALLEGATO 3)

Verbali tavoli tecnici congiunti per l'esame delle osservazioni
13/06/2013 e 9/12/2013

La presente normativa tecnica è aggiornata alle osservazioni accolte dalla Soprintendenza per i beni Archeologici per l'Abruzzo di Chieti, come da verbali dei “tavoli tecnici congiunti” tenutisi il 13 giugno ed il 9 dicembre 2013.

La Normativa Tecnica del Piano Quadro Tratturo è sovraordinata rispetto al P.R.G. vigente del Comune di Vasto

Il presente testo aggiornato riporta in grassetto le modifiche in aggiunta.

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I - NORME GENERALI

Art. 1 - Campo di applicazione del Piano Quadro Tratturo

La disciplina degli interventi sulle zone del territorio comunale comprese all'interno delle aree tratturali, non assoggettate a Piano di vendita, è regolata dalle presenti Norme elaborate ai sensi della legge 1/6/1939 n. 1089, legge 17/8/1942 n. 1150, D.M. 15/6/76 e D.M. 20/3/80, D.M. 22/12/83 del Ministero dei Beni Culturali e Ambientali e della L.R. 29/7/1986 n. 35, D.Lgs 490/1999, D.Lgs 22/01/2004 n. 42 e successive modifiche e integrazioni.

La salvaguardia delle aree tratturali è stata disposta dal richiamato D.M. 22/12/1983 che ha esteso anche alla Regione Abruzzo la normativa già prevista per il Molise dai D.M. 15/6/76 e D.M. 20/3/1980, prevedendo la possibilità per i comuni che alla data del 22/12/1983 “*avevano subito una espansione che ha determinato una occupazione di fatto di suolo tratturale*” di “*presentare un Piano Quadro Tratturo, limitatamente ad aree tratturali in continuità di centri*

urbani e frazioni già impegnati in misura prevalente da interventi edilizi” (art. 4 D.M. 20/03/1980).

Le aree tratturali ricadenti nel territorio del Comune di Vasto risultano in gran parte coltivate (principalmente uliveti, frutteti, seminativi come meglio descritto negli elaborati grafici) ed in parte occupate da costruzioni, strade, autostrade e dalla ferrovia.

Le aree compromesse e fortemente urbanizzate sono state individuate sulla cartografia di piano.

Fanno parte integrante del Piano i seguenti elaborati:

ALL. A Relazione illustrativa

ALL. B Norme Tecniche di Attuazione

ANALISI

IL PERCORSO TRATTURALE - scala 1:5000

Tav. 1.1 SAN LORENZO/ZIMARINO

Tav. 1.2 SANT'ANTONIO

Tav. 1.3 BUONANOTTE

VIABILITA' – scala 1:5000

Tav. 2.1 SAN LORENZO/ZIMARINO

Tav. 2.2 SANT'ANTONIO

Tav. 2.3 BUONANOTTE

AREE INTEGRE E COMPROMESSE, TRATTURO VENDUTO

Scala 1:5000

Tav. 3.1 SAN LORENZO/ZIMARINO

Tav. 3.2 SANT'ANTONIO

Tav. 3.3 BUONANOTTE

IL PRG - scala 1:2000

Tav. 4.1 SAN LORENZO

Tav. 4.2 SANT'ANTONIO

Tav. 4.3 BUONANOTTE

USO DEL SUOLO scala 1:5000

Tav. 5.1 SAN LORENZO/ZIMARINO

Tav. 5.2 SANT'ANTONIO

Tav. 5.3 BUONANOTTE

ZONIZZAZIONE

Tav. 6.1 ZIMARINO

Tav. 6.2 VALLE CUPA

Tav. 6.3 SAN LORENZO

Tav. 6.4 SANT'ANTONIO

Tav. 6.5 PEZZO DEL MARCHESE

Tav. 6.6 S.P. VASTO-SAN SALVO

Tav. 6.7 BUONANOTTE

Art. 2 - Norme generali

Il presente Piano Quadro Tratturo è sovraordinato alle previsioni del P.R.G. vigente del Comune di Vasto, e rappresenta la situazione dell'utilizzo del suolo tratturale alla data del 22.12.1983, data del Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali che ha imposto il vincolo sui tratturi della regione Abruzzo.

All'interno delle aree tratturali valgono le prescrizioni dettate dal presente Piano ai sensi del citato D.Lgs 42/2004, secondo Zone omogenee distinte, tenuto conto dello stato di fatto, delle caratteristiche dei suoli, delle previsioni dello strumento urbanistico vigente ove non contrastanti con le norme del presente PQT e con l'autorizzazione della Soprintendenza per i Beni archeologici dell'Abruzzo di Chieti.

Art. 3 - Parametri urbanistici ed edilizi (rif. Art. 4 D.M. 20/03/1980)

Nelle aree tratturali interessate dalla occupazione edilizia di fatto del suolo, l'urbanizzazione e l'edificazione sono regolate dai seguenti parametri urbanistici ed edilizi:

SUPERFICIE TERRITORIALE (ST)

E' la superficie complessiva interessata da un intervento urbanistico attuativo , comprendente le superfici di urbanizzazione primaria e secondaria, le superficie destinate alla edificazione ed eventuali superfici vincolate (inedificabili).

SUPERFICIE FONDIARIA (SF)

La superficie fondiaria SF è l'area destinata alla edificazione che risulta sottraendo dalla superficie territoriale (ST) le superfici destinate ad urbanizzazioni primarie, secondarie ed eventuali superfici vincolate (inedificabili).

SUPERFICIE UTILE (SU)

1. La superficie utile SU di un'unità edilizia, altrimenti detta superficie abitabile, è data dalla somma di tutte le superfici nette di pavimento, di tutti i piani, utilizzate o utilizzabili per le funzioni principali dell'attività cui l'unità edilizia è destinata.
2. La SU si calcola al netto degli ingombri di strutture, strati isolanti, intercapedini, cavedii impiantistici, sguinci, vani di porte e finestre; ed escludendo dal computo quelle parti che vengono definite superficie accessoria Snr.
3. La misura della SU si utilizza sempre per la determinazione convenzionale dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, ai fini del calcolo del contributo di concessione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi. Infatti la S.pr. corrisponde alla "superficie utile abitabile" di cui all'Art.3 del D.M. 10/5/1977, al quale fanno riferimento le relative Tabelle Parametriche Regionali.

VOLUME EDIFICABILE.

1. Il volume edificabile -o edificato- rappresenta la somma dei volumi lordi interamente chiusi di tutti i piani degli edifici.
2. Sono esclusi dal computo del VE i volumi interrati, i volumi seminterrati con altezza utile interna non superiore a Mt. 2,40, e i volumi dei gruppi scala-ascensore ed i volumi tecnici in genere.

SUPERFICIE COPERTA (SC)

1. La superficie coperta SC di un edificio (costituito da una o più unità edilizie), è la massima proiezione orizzontale della superficie lorda fuori terra.
2. Sono esclusi quelle che costituiscono un semplice motivo architettonico, i balconi, le pensiline a sbalzo, i cornicioni, gli spioventi e simili.

INDICE DÌ UTILIZZAZIONE TERRITORIALE (UT)

1. L'indice di utilizzazione territoriale UT è il rapporto tra la superficie utile SU delle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto, e la superficie territoriale ST del comprensorio di attuazione Ca. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: $UT = SU/ST$

INDICE DÌ UTILIZZAZIONE FONDIARIA (UF)

1. L'indice di utilizzazione fondiaria UF è il rapporto tra la superficie utile SU delle unità edilizie o immobiliari, esistenti e/o di progetto, e la superficie fondiaria SF del lotto edificabile. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: $UF = SU/SF$

RAPPORTO DÌ COPERTURA (RC)

1. Il rapporto di copertura RC è il rapporto tra la superficie coperta SC dell'edificio e la superficie fondiaria SF del lotto. Risulta pertanto espresso dalla seguente formula: $RC = SC/SF$

ALTEZZA DEGLI EDIFICI (AF)

1. Le altezze degli edifici non devono superare i massimi assoluti prescritti dalle norme del P.R.G.

2. Le altezze sono calcolate per ciascuna fronte dell'edificio dalla quota del marciapiede antistante la fronte medesima o del terreno a sistemazione avvenuta.
3. Per gli edifici con copertura piana e a terrazzo le altezze si misurano all'estradosso della copertura o al piano di calpestio del terrazzo di copertura. Nel caso di un solaio di copertura con camera d'aria , l'intercapedine non va considerata ai fini dell'altezza.
4. Fanno eccezione i volumi tecnici strettamente indispensabili, comprendenti cabine idriche, bucati, vano motore degli ascensori, scale, stenditoi a giorno e impianti tecnologici a servizio dell'edificio posti sopra il solaio piano di copertura dell'ultimo piano abitabile.
5. I parapetti di protezione delle coperture piane non possono avere altezza superiore a mt. 1,20.
6. Per gli edifici coperti a tetto le altezze si misurano in corrispondenza dell'imposta del tetto (retta di sostegno del piano di facciata e del piano di falda).
7. L'altezza massima interna netta misurata tra l'estradosso dell'ultimo solaio piano e l'intradosso della copertura non può essere maggiore di mt. 3,00.
8. Per gli edifici su terreni in pendio l'altezza massima è calcolata assumendo come riferimento la quota del piano ideale orizzontale passante per il punto medio delle intersezioni delle fronti sul terreno. L'altezza massima non potrà comunque superare l'altezza massima consentita se non nella misura di mt. 2.
9. Restano escluse dal computo delle altezze le quote misurate in corrispondenza delle rampe di accesso ai piani seminterrati o interrati .
10. Sono ricomprese nel computo delle altezze le sopraelevazioni a ritiro . La presente norma non viene applicata all'interno dei nuclei antichi , ove si rinvia ai piani di recupero.

MISURA DELLA DISTANZA

1. La distanza (d) di un edificio (da un altro edificio o da un confine considerato) si misura facendo riferimento a ciascun fronte dell'edificio stesso, finestrato o non finestrato, con i criteri di cui ai precedenti Articoli.
2. Le misure delle distanze da considerare sono:
 - d1 = distanza da un confine di proprietà;
 - d2 = distanza dalle strade;
 - d3 = distanza da un altro edificio.
3. Per le misure delle distanze di cui al comma precedente, salvo diversa esplicita indicazione degli strumenti urbanistici vigenti, debbono essere rispettati i valori minimi di cui agli articoli seguenti.
4. Le norme sulle misure minime delle distanze stabilite agli articoli seguenti non si applicano per balconi , pensiline ed aggetti in genere, nonché le recinzioni e le strutture leggere da giardino, per le quali sono però da rispettare le prescrizioni contenute nel Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada.

DISTANZE DA UN CONFINE DI PROPRIETA' (d1)

1. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente senza modifiche della sagoma degli edifici , i valori da rispettare sono:
 - d1 = valore preesistente
2. Negli interventi di recupero e ristrutturazione che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti, i valori da rispettare per le parti modificate sono:
 - d1 = mt. 5,00 per pareti finestrate,
 - d1 = mt. 3,00 per pareti cieche o dotate solo di luci
3. Negli interventi di nuova costruzione e nella generalità dei casi, i valori da rispettare sono:

$d1 = \text{mt. } 5,00$

4. Quando sul confine vi è un edificio, è ammesso costruire in aderenza all'edificio stesso, rispettandone le vedute a norma del Codice Civile.

5. Per costruzioni temporanee C6, per costruzioni di arredo urbano C7, per campi per attività sportive e ricreative C9, e per costruzioni che si sviluppino solo al piano interrato ed a condizione che questo sia completamente interrato rispetto al livello del confine, fatte salve distanze minori di edifici esistenti, ed a meno che non si costruisca in aderenza, la distanza può essere ridotta fino a:

$d1 = \text{mt. } 1,50$ nella generalità dei casi

$d1 = \text{mt. } 0,50$ per rampe a cielo aperto

6. In base ad un accordo con la proprietà confinante, stipulato nelle forme di legge, registrato, trascritto alla conservatoria degli atti immobiliari ed allegato ai documenti della richiesta di concessione edilizia, è consentito costruire con valori di $d1$ inferiori a quelli indicati ai commi precedenti, fino al limite di mt. 1,50, come pure costruire sul confine, fatte salve le disposizioni del C.C. nonché del DM 1444/68.

DISTANZA DALLE STRADE ($d2$)

1. La distanza $d2$ dal confine stradale è fissata dagli strumenti urbanistici vigenti in base alla classificazione ed alle caratteristiche della strada stessa. In assenza di tali specifiche indicazioni, i valori da rispettare, in conformità a quanto previsto dal Decreto di esecuzione del Nuovo Codice della Strada, sono, per i diversi tipi di strada:

A - Autostrade:

$d2 = \text{mt. } 30,00$ - in deroga- fuori dai centri abitati (mt. 5,00 per le recinzioni) salvo parere dell'ente gestore.

$d2 = \text{mt. } 30,00$ nei centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni)

B - Strade extraurbane principali:

$d2 = \text{mt. } 30,00$ -in deroga- fuori dai centri abitati (mt. 5,00 per le recinzioni)

$d2 = \text{mt. } 20,00$ nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni)

C - Strade extraurbane secondarie:

$d2 = \text{mt. } 30,00$ fuori dai centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni)

$d2 = \text{mt. } 10,00$ nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni)

D - Strade urbane di scorrimento:

$d2 = \text{mt. } 10,00$ nei centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni)

E - Strade urbane di quartiere:

$d2 = \text{mt. } 5,00$ nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni)

F - Strade locali e altre strade non classificate:

$d2 = \text{mt. } 10,00$ fuori dai centri abitati (mt. 3,00 per le recinzioni)

$d2 = \text{mt. } 5,00$ nei centri abitati (mt. 0,00 per le recinzioni).

2. In particolare per una zona ferroviaria, la distanza dal binario ferroviario, misurata in proiezione orizzontale rispetto alla più vicina rotaia, è fissata dagli strumenti urbanistici vigenti in osservanza dell'Art. 235 della l. n° 2248/1865 e degli Artt. 49 e 50 del D.P.R. n° 753/1980. In assenza di tali specifiche indicazioni, i valori da rispettare sono:

- $d2 = \text{mt. } 30,00$ fuori dai centri abitati ;

- $d2 = \text{mt. } 30,00$ (salvo deroghe) nei centri abitati .

Sono fatti salvi eventuali prescrizioni tecniche degli Enti di gestione preposti.

DISTANZA DA UN ALTRO EDIFICIO ($d3$)

1. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente senza modifiche della sagoma degli edifici i valori da rispettare sono:

$d3 = \text{valore preesistente}$

2. Negli interventi di recupero e ristrutturazione che comportano modifiche della sagoma di edifici esistenti i valori da rispettare per le parti modificate sono:

$d3 = \text{mt. } 10,00$ per pareti finestrate

3. Negli interventi di nuova costruzione, quando due pareti prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo inferiore a mt. 12,00 i valori da rispettare sono:

$d3 = \text{mt. } 10,00$

5. Negli interventi di nuova costruzione, quando due pareti prospicienti si fronteggiano per uno sviluppo maggiore o uguale a mt. 12,00, il valore da rispettare è la maggiore fra le distanze:

$d3 = \text{mt. } 10,00$ all'interno delle zone B

$d3 =$ altezza del fronte più alto per le altre zone con esclusione dei nuclei antichi e di recupero

6. In caso di intervento urbanistico preventivo, possono essere stabiliti limiti di distanza $d3$ diversi da quelli indicati nel presente articolo, ma solo con riferimento alla distanza tra edifici compresi nel relativo piano attuativo di dettaglio e quindi interni all'ambito interessato dal piano stesso.

SUPERFICIE D'INVILUPPO (SI)

E' la superficie individuata mediante l' intersezione delle linee perimetrali più esterne delimitanti l'Area occupata dalla costruzione, o dal loro prolungamento (area risultante dai " fili fissi"). La superficie d'inviluppo (Si) serve per posizionare l' edificio, entro i limite delle distanze di piano, e per verificare in tal senso la rispondenza tra progettato e realizzato.

Titolo II - ATTUAZIONE DEL PIANO

CAPO I

Art. 4 - Attuazione del Piano

Premesso che gli interventi sul percorso tratturale, ad eccezione della manutenzione ordinaria e straordinaria dei fabbricati qualora non modifichi la sagoma degli stessi, dovranno essere preventivamente autorizzati dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo di Chieti, il Piano Quadro verrà attuato in modo sovraordinato, unitamente al P.R.G. vigente secondo le previsioni di seguito indicate.

I seguenti interventi di lieve entità, qualora non comportino alterazione dei luoghi, della sistemazione superficiale delle aree tratturali e della sagoma dei fabbricati, sono esentati dal nulla osta della Soprintendenza archeologica:

- Manutenzione ordinaria;
- Manutenzione straordinaria (esclusa la demolizione e ricostruzione);
- Piccoli interventi sugli alzati degli immobili;
- Opere interne agli edifici;
- Piccoli scavi (profondità non superiore a cm 50) per il rifacimento, sostituzione ed allaccio di pubblici servizi.

I fabbricati esistenti sul tratturo potranno essere autorizzati in sanatoria a condizione che l'ultimazione dei lavori (da documentarsi) sia

avvenuta anteriormente al 22-12-1983, data di apposizione del vincolo con Decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali.

1°) Piano di alienazione

Le aree tratturali sono inalienabili quando appartengono allo Stato, alla Regione o altro ente o istituto pubblico. Il Ministero per i BB.CC.AA. può ai sensi dell'art. 56 D.Lgs 22/01/2004 n. 42, autorizzare l'alienazione di tali beni purché rientrino tra le aree di cui all'art. 4 del D.M. 20/03/1980 , ovvero interessate da occupazioni di fatto, e non derivi danno alla loro conservazione e non sia menomato il pubblico godimento.

Con le modalità e nel rispetto della L.R. 29 luglio 1986, n. 35, come modificata dalla L.R. n. 134 del 17-11-1998, possono essere alienati i fondi tratturali ricadenti entro i perimetri urbani o in continuità di centri urbani o di frazioni, fatta eccezione per i terreni tratturali destinati a soddisfare esigenze di carattere pubblico e nel rispetto dei vincoli previsti dal decreto del Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali del 22-12-1983.

Le aree da alienare saranno delimitate e definite dal Comune conformemente alle leggi vigenti.

E' escluso, in ogni caso, l'utilizzo di aree occupate o destinate, nel presente Piano, ad opere di urbanizzazione primaria (strade, parcheggi, rete idrica, fognante, ecc.) e di rispetto stradale della profondità di ml. 5.00 dal nastro d'asfalto.

Art. 5 - Dotazione dei servizi di urbanizzazione primaria e secondaria.

In tutte le Zone edificabili, qualunque sia la destinazione d'uso, l'edificabilità è subordinata all'esistenza dei servizi di urbanizzazione primaria, di cui all'elenco seguente:

- 1) strade, piazze;
- 2) aree di parcheggio (secondo i disposti del D.M. 2/4/68, n. 1444 e dell'art. 18 della legge 6/8/67 n. 765, e successive modifiche e integrazioni);
- 3) rete fognante;
- 4) rete idrica;
- 5) rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- 6) rete di pubblica illuminazione;
- 7) rete telefonica.

Inoltre, nelle citate Zone edificabili, qualunque sia la destinazione d'uso, l'edificabilità è subordinata all'esistenza delle aree e delle infrastrutture di urbanizzazione secondaria, vale a dire di tutte quelle opere che sono indispensabili alla collettività e che siano poste al suo servizio:

asili nido, scuole materne, scuole dell'obbligo, mercati, delegazioni comunali, chiese ed edifici a carattere religioso, ospedali o condotte mediche o strutture per l'assistenza sanitaria in genere, opere generali di allacciamento ai pubblici servizi, attrezzature varie di interesse collettivo.

Art. 6 - Interventi di valorizzazione del percorso tratturale

Sono consentiti interventi di valorizzazione dei percorsi storici come previsto dall'art. 8 della L.R. 29.07.1986 n. 35 *“itinerari e stazioni di interesse storico, archeologico e naturalistico collegati ai tratturi da percorrersi a piedi o a cavallo”*.

Prevedendo l'art. 2 del D.M. 20/03/1980 che *“gli interventi che non comportano una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale sono autorizzati dalla locale Soprintendenza..”*,. lungo il percorso tratturale l'Amministrazione Comunale può provvedere alla realizzazione di piste ciclabili, ippovie ed eventuali piccoli punti di sosta con utilizzo di strutture lignee amovibili, previa autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo di Chieti.

Tali interventi dovranno essere leggeri e reversibili, connessi alla realizzazione di parchi, percorsi ed itinerari di valorizzazione tratturale, anche con interessamento delle attività economiche tipiche esistenti lungo i tracciati.

Sono ammissibili, previa autorizzazione della competente Soprintendenza archeologica i seguenti interventi:

- Messa in opera lungo il percorso tratturale di adeguata segnaletica culturale, che segnali il transito dello storico percorso.
- Realizzazione di piccole aree di sosta pic-nic sui margini del percorso tratturale, preferibilmente in corrispondenza di attività turistiche ricettive, aziende di produzione di prodotti tipici, cantine, frantoi, con eventuale messa in opera di essenze arboree lungo il margine tratturale, atte a definire zone di sosta

turistica protette con ombreggi; messa in opera in tali casi di tavoli, panchine ed altri elementi di arredo ligneo facilmente rimovibili e reversibili;

- Realizzazione di piccoli chioschi in legno per la promozione/vendita di prodotti tipici sul margine del percorso tratturale, in corrispondenza delle attività produttive turistiche/agricole esistenti, anche con sistemazione in ghiaia delle relative ridotte aree di sedime;
- Recinzioni delle aree destinate a parco – itinerario di valorizzazione tratturale con staccionate lignee adatte ad ambito parco e/o area protetta, che restituiscano una più adeguata percezione anche ai fini della tutela del percorso, assecondandolo longitudinalmente;
- Realizzazione lungo il margine delle strade comunali e provinciali che percorrono il tracciato tratturale, di piccole aree di sosta longitudinali (4/5 posti auto) con sistemazione del terreno con grigliati carrabili erbosi, che consentano la sosta delle autovetture dei turisti visitatori, **e percorsi di limitate dimensioni con elementi lapidei naturali a basso spessore posati direttamente sul terreno.**

I percorsi e gli elementi di arredo urbano saranno in ogni caso valutati al momento dell'istanza di autorizzazione con riferimento allo specifico progetto.

Titolo III - ZONIZZAZIONE

Capo I - ZONIZZAZIONE

Art. 7 - Suddivisione del territorio tratturale

Il territorio tratturale è suddiviso, come risulta dagli elaborati grafici, in aree integre (art. 2 D.M. 22/12/1983, art. 1 D.M. 20/03/1980), e aree compromesse interessate da “*occupazione di fatto di suolo tratturale*”(art. 4 D.M. 20/03/1980).

Nelle tavole della " Zonizzazione" le aree tratturali sono suddivise nelle seguenti Zone:

AREE INTEGRE

- E) Zona a prato
- VR) Zona a verde di rispetto
- E1) Zona agricola
- VS) Zona per strutture per lo sport e tempo libero
- VA) Zona a verde attrezzato
- P) parcheggi ed accessi

AREE COMPROMESSE

- S) Viabilità
- E2) Zona di completamento nuclei rurali
- U) Zone urbanizzate
- AC) Attrezzature di interesse comune e per il culto;
- PRC) Zone produttive o commerciali

Capo II - AREE INTEGRE (art. 2 D.M. 20/03/1980)

Art. 8 - Zona a prato (E)

Sono compresi in questa Zona i terreni demaniali che conservano le caratteristiche planimetriche e morfologiche dei tratturi.

Al fine di tutelare i terreni e di conservarne lo stato originale, questa Zona viene vincolata a prato tratturale. E' consentita la coltivazione di piante erbacee a ciclo annuale.

- E' altresì consentita la realizzazione di strade di accesso brecciate a servizio delle abitazioni poste oltre il tratturo avendo cura di realizzare, ove possibile, un unico accesso trasversale a servizio di più abitazioni, collegandole con un percorso posto lungo il confine tratturale con le modalità di cui al successivo art. 13), **e percorsi di limitate dimensioni con elementi lapidei naturali a basso spessore posati direttamente sul terreno.**

I percorsi e gli elementi di arredo urbano saranno in ogni caso valutati al momento dell'istanza di autorizzazione con riferimento allo specifico progetto.

Non sarà consentita la realizzazione di nuove strade di accesso ove vi sia la possibilità di utilizzare una strada di accesso già esistente.

Su iniziativa dell'Amministrazione comunale potranno essere realizzate di piste ciclabili e ippovie ed eventuali piccoli punti di sosta con utilizzo di strutture lignee amovibili, previa autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo di Chieti come indicato nel precedente Art.6).

Art. 9 - Zona a verde di rispetto (VR)

Sono compresi in tale Zona le aree demaniali destinate a bosco, sottobosco, brughiere e cespuglieti, nonché le aree di limitata profondità poste sui lati delle strade provinciali e dei tratti autostradali.

In queste ultime è consentita la coltivazione di piante di tipo ornamentale.

Art. 10 - Zona agricola (E1)

Sono compresi in questa Zona i terreni demaniali che conservano tuttora la destinazione agricola e che permettono la lettura della conformazione planimetrica e morfologica del percorso tratturale.

Al fine di tutelare i terreni e di conservarne lo stato originale, in questa Zona sono consentite solo le attività agricole nonché gli interventi di manutenzione degli edifici esistenti regolarmente autorizzati.

Possono essere conservati gli uliveti esistenti da lungo tempo poiché appartengono al paesaggio agrario della Regione Abruzzo.

Possono essere altresì conservati i vigneti ed i frutteti esistenti da lungo tempo **e comunque prima del 22.12.1983**, fino alla fine del loro ciclo produttivo al termine del quale dovranno essere espianati.

In queste zone è ammessa la manutenzione delle strade di accesso esistenti a servizio di fabbricati e/o fondi posti oltre il tratturo, confinanti con l'area demaniale, esclusivamente tramite rimboscamento e/o posa in opera di ghiaia compattata.

L'utilizzo degli accessi esistenti non è riservato solo agli utenti frontalieri ma è destinato a tutti coloro che risultino proprietari di terreni ed immobili ubicati alle spalle e/o nelle immediate vicinanze dell'accesso stesso.

Tali strade dovranno essere utilizzate, ove possibile, in modo da servire più fabbricati collegandoli con un percorso posto lungo il confine tratturale come previsto nel successivo art. 13).

Non è ammessa la realizzazione di recinzioni di qualsiasi genere ne di siepi che alterino l'immagine complessiva dello storico tracciato tratturale spezzettandone la percezione.

Essenze arboree ed arbustive sono ammesse lungo l'antistante strada provinciale o comunale, con sviluppo longitudinale, nel rispetto del codice della strada e del codice civile, fatta salva la necessaria approvazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo di Chieti, al fine di garantire la salvaguardia della prospettiva del percorso tratturale.

E' vietata la costruzione di manufatti anche a carattere precario tuttavia, in presenza di abitazioni lungo il percorso tratturale, sono consentite a ridosso delle abitazioni siepi ornamentali e steccati in legno

lasciando il suolo a prato, che devono in ogni caso essere autorizzate dalla competente Soprintendenza.

Tali siepi e manufatti, all'esterno del perimetro urbano definito ai sensi dell'art.4 del D.L.vo 30/04/92 n. 285, non possono avere distanza dal confine stradale (provinciale e comunale) inferiore a ml. 3,00.

Su iniziativa dell'Amministrazione comunale potranno essere realizzate piste ciclabili, ippovie ed eventuali piccoli punti di sosta con utilizzo di strutture lignee amovibili previa autorizzazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo di Chieti, nel rispetto di quanto stabilito al precedente art. 6).

E' ammessa la realizzazione e/o manutenzione di aree imbrecciate antistanti i fabbricati, confinanti con il tratturo nel limite massimo di 5 metri di distanza dalla superficie di inviluppo, come definita dall'art. 36 delle NTA del PRG e riportata nell'art. 3 delle presenti norme.

Art. 11 - Zona d'interesse collettivo, sport e tempo libero (VS)

Sono comprese in tale Zona le aree demaniali a ridosso dei quartieri San Lorenzo e Sant'Antonio Abate che necessitano di attrezzature sportive ed opere di interesse collettivo al servizio dei residenti.

Comprende le aree esistenti già destinate ad attrezzature sportive.

In tale Zona è consentita la realizzazione di:

- attrezzature sportive, ricreative ed attrezzature sociali con possibilità di realizzazione di strutture lignee precarie e rimovibili.

In tali zone il Piano si attua su una superficie minima d'intervento di mq. 500, salvo diversa indicazione grafica, applicando i seguenti parametri:

- a) indice di utilizzazione territoriale $= 0.20 \text{ mq/mq};$
- b) parcheggi di urbanizzazione secondaria $= 15 \text{ mq}/100 \text{ mq di}$
superficie fondiaria
- c) opere di urbanizzazione primaria;
- d) altezza massima $= \text{ml. } 4.00$
- e) distanza minima dai confini (anche di Zona) $= \text{ml. } 5.00$ e
comunque in prossimità del margine tratturale;
- f) parcheggi inerenti alla costruzione:
mq. 25/100 mc. di volume fabbricabile per impianti sportivi coperti;
mq. 20/100 mq. di superficie fondiaria per impianti sportivi scoperti;
- g) rapporto massimo di copertura : $33\%.$

I parcheggi ed i percorsi dovranno essere brecciati o erbosi realizzati con elementi prefabbricati grigliati carrabili, .

Sono consentiti percorsi di limitate dimensioni con elementi lapidei naturali a basso spessore posati direttamente sul terreno.

I percorsi e gli elementi di arredo urbano saranno in ogni caso valutati al momento dell'istanza di autorizzazione con riferimento allo specifico progetto.

Gli interventi sono in ogni caso subordinati all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo di Chieti e dovranno essere attuati nel rispetto del precedente art. 6) per la valorizzazione del percorso tratturale, e con installazione di adeguata cartellonistica.

Art. 12 - Zona a verde attrezzato (VA)

Sono compresi in tale Zona le aree demaniali destinate alla realizzazione di piccoli parchi urbani a servizio delle zone fortemente urbanizzate nel rispetto di quanto stabilito anche al precedente art. 6), al fine di valorizzare il percorso tratturale.

In questa Zona devono essere curate le alberature esistenti e possono essere realizzate opere di rimboschimento con essenze autoctone ed appartenenti al paesaggio agrario sul margine del percorso tratturale, al fine di preservarne l'originaria consistenza.

E' ammessa la realizzazione di attrezzature di gioco per ragazzi e impianti ricreativi e culturali a completamento del parco urbano, esclusivamente con elementi lignei precari e rimovibili.

E' Ammessa inoltre la realizzazione di piccole strutture in legno prefabbricate e rimovibili da destinarsi ad accessori del parco giochi quali ripostigli, servizi igienici.

E' consentita la posa in opera di panchine e la realizzazione di vialetti brecciati **oppure pavimentati con elementi lapidei naturali a basso spessore posati direttamente sul terreno.**

I percorsi e gli elementi di arredo urbano saranno in ogni caso valutati al momento dell'istanza di autorizzazione con riferimento allo specifico progetto.

Gli interventi sono in ogni caso subordinati all'approvazione della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo di Chieti.

Art. 13 - Parcheggi, accessi e strade sterrate (P)

Comprende gli accessi esistenti lungo il tratturo, le strade in terra battuta o brecciate di accesso ai fondi agricoli e/o interpoderali, nonché alcuni parcheggi di nuova realizzazione in prossimità delle contrade maggiormente urbanizzate.

Le strade di accesso ai fondi ed alle abitazioni sono classificate come segue:

- 1) Accessi esistenti;
- 2) Servitù di accesso documentabili.

Non sarà consentita la realizzazione di nuove strade di accesso ove vi sia la possibilità di utilizzare una strada di accesso già esistente.

E' viceversa consentita la realizzazione di strade in terra battuta o ghiaia compattata a servizio di fondi o fabbricati lungo il confine tratturale con diramazione da accessi esistenti.

In ogni caso le strade di accesso potranno avere esclusivamente fondo di terra battuta o ghiaia compattata.

I parcheggi di nuova realizzazione dovranno essere realizzati con grigliati carrabili di protezione dei manti erbosi.

I percorsi e gli elementi di arredo urbano saranno in ogni caso valutati al momento dell'istanza di autorizzazione con riferimento allo specifico progetto.

Possono contenere alberature poste lungo il margine tratturale, con sviluppo longitudinale al fine di valorizzare il percorso tratturale stesso ed identificarne l'originaria consistenza.

L'indicazione grafica dei parcheggi ha valore indicativo fino alla redazione del progetto dell'opera.

Tali Zone sono inedificabili.

CAPO III - AREE COMPROMESSE (art.4 D.M. 20/03/1980)

Art. 14 - Viabilità

La zona destinata alla viabilità comprende le strade asfaltate provinciali e comunali, ed i nodi stradali, che hanno trasformato in modo irreversibile il percorso tratturale. Comprende le principali vie di comunicazione asfaltate (provinciali, comunali, autostrade) ed i parcheggi esistenti pavimentati.

In tali zone sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. Eventuali ampliamenti sono soggetti al nulla osta della competente Soprintendenza.

Art. 15 - Zona di completamento nuclei rurali (E2)

Sono compresi in questa Zona i terreni demaniali fortemente occupati da privati con abitazioni ed annessi rustici (art. 4 D.M. 20/03/1980) .

Usi consentiti:

- agricoltura
- residenziale
- esercizi di vicinato
- artigianato produttivo (limitatamente alle attività di trasformazione dei prodotti agricoli)
- commercio all'ingrosso, (limitatamente ai prodotti connessi alle attività agricole)

- pubblici esercizi
- artigianato di servizio
- servizi culturali e ricreativi

Al fine di favorire il completamento dei nuclei di concentrazione della popolazione sparsa e rendere più efficace l'offerta dei servizi sociali, in tale Zona è consentito il completamento degli edifici residenziali fino all'altezza di ml. 7.50 sul fronte stradale, purché all'interno della superficie coperta esistente.

Le aree di risulta tra la superficie occupata dagli immobili e la restante superficie tratturale dovranno essere adibite ad uso prato o a colture erbacee a ciclo annuale.

Non sono consentite recinzioni ma soltanto la realizzazione di siepi arboree e steccati in legno poste in prossimità delle abitazioni, a distanza dal confine stradale (provinciale e comunale) non inferiore a ml. 3,00, fatta salva la necessaria approvazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo di Chieti, al fine di garantire la salvaguardia della prospettiva del percorso tratturale.

Le recinzioni esistenti alla data di apposizione del vincolo ministeriale (22.12.1983) possono essere ristrutturate e realizzate con cordoli e muretti di pietra o laterizio, sormontati da cancellate in ferro battuto oppure legno.

Tali aree sono alienabili limitatamente alla superficie occupata dal fabbricato regolarmente autorizzato e/o condonato ed alla corte di pertinenza per una estensione di **5,00 mt di distanza dalla superficie di inviluppo del fabbricato.**

Art. 16 – Zona urbanizzata (U)

Sono compresi in questa Zona i terreni demaniali fortemente trasformati ed occupati da privati o Enti pubblici con edifici ed attività produttive, inseriti nei nuclei urbani o in continuità di centri urbani e frazioni (art. 4 D.M. 20/03/1980). Comprende, inoltre, le aree dei tracciati autostradali e ferroviari e loro pertinenze, trasformati di fatto in modo irreversibile.

In queste zone valgono le norme del Piano Regolatore Generale comunale.

Tali aree sono interamente alienabili.

Art. 17 - Attrezzature di interesse comune e per il culto (AC)

Comprende le Chiese esistenti lungo il percorso tratturale, e gli edifici scolastici posti nelle località di S. Antonio e S. Lorenzo. Comprende inoltre l'area del serbatoio dell'acquedotto di S. Antonio Abate, gli edifici del Consorzio di Bonifica posti nella stessa contrada. Tali aree, pur risultando vendute con atti del Commisariato per la reintegra dei tratturi di Foggia, come meglio specificato nella relazione tecnica, essendo di proprietà di Enti pubblici e/o di Istituti legalmente riconosciuti, sono comunque sottoposte al vincolo di cui al DM 22.12.1983, restando esclusi solo i terreni venduti a privati.

Comprende inoltre gli edifici compresi nell'area militare esistente in località Colle delle Mandorle.

Per tale zona si prevede :

- Usi principali: Servizi religiosi
Servizi scolastici
Servizi amministrativi e direzionali
- Usi complementari: Residenziale (limitatamente al parroco e/o custode);
Istruzione dell'obbligo e assistenza all'infanzia;
Servizi socio-sanitari;
Servizi culturali e ricreativi.
- Modalità di intervento: Intervento diretto
- Tipi di intervento : Ristrutturazione, manutenzione ordinaria e Straordinaria, ampliamenti nell'ambito di progetti da sottoporre alla preventiva approvazione della competente Soprintendenza Archeologica.
- E' consentita la sistemazione delle aree esterne con realizzazione di giardini attrezzati, posa di panchine ed elementi di arredo, realizzazione di percorsi e vialetti brecciati o erbosi con elementi grigliati prefabbricati, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 6), al fine di valorizzare il percorso tratturale.
 - **Sono consentiti percorsi di limitate dimensioni con elementi lapidei naturali a basso spessore posati direttamente sul terreno.**

I percorsi e gli elementi di arredo urbano saranno in ogni caso valutati al momento dell'istanza di autorizzazione con riferimento allo specifico progetto.

Art. 18 – Zone produttive e commerciali (PRC)

E' indicata con il simbolo PRC e comprende le aree tratturali esistenti già occupate da attività produttive commerciali, fortemente compromesse di cui all'art. 4 del D.M. 20/03/1980 nonché le aree connesse ad attività commerciali (es. ristoranti esistenti).

Tali aree sono alienabili limitatamente alla superficie sulla quale insistono i fabbricati e loro corte per una estensione di 3 mt dai fronti del fabbricato.

Usi principali:

- pubblici esercizi
- artigianato produttivo e di servizio
- commercio diffuso
- artigianato di servizio all'auto

Usi complementari:

- parcheggio

Modalità di intervento: diretto

Tipi di intervento: NC (nuova costruzione), R (recupero).

E' consentita, qualora non vi sia la possibilità di utilizzare le aree private di pertinenza, la realizzazione di parcheggi a servizio delle attività di ristorazione purché realizzati in brecciato, ovvero parcheggi erbosi con elementi prefabbricati carrabili. Tali parcheggi possono essere delimitati con steccati in legno con sviluppo longitudinale ed apposita segnaletica che indichi l'esistenza del tratturo, fatta salva la necessaria approvazione da parte della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo di Chieti, al fine di garantire la salvaguardia della prospettiva del percorso tratturale, nel rispetto di quanto stabilito per la zona (P) al precedente art. 13).

I percorsi pedonali dovranno essere realizzati in brecciato o in tavolame di legno.

Sono consentiti percorsi di limitate dimensioni con elementi lapidei naturali a basso spessore posati direttamente sul terreno.

E' consentita la conservazione delle recinzioni già esistenti a servizio delle attività produttive realizzate in data anteriore al 22/12/1983. Tali recinzioni possono essere ristrutturate e realizzate con cordoli e muretti di pietra o laterizio, sormontati da cancellate in ferro battuto oppure legno.

I percorsi e gli elementi di arredo urbano saranno in ogni caso valutati al momento dell'istanza di autorizzazione con riferimento allo specifico progetto.

Art. 18 bis - zona per servizi tecnologici (ST)

1. In queste zone sono localizzate tutte le infrastrutture tecnologiche quali centrali di trasformazione ENEL , centrali di decompressione del gas , depuratori , distributori di benzina e simili .

2. Il presente articolo è da ritenersi integrato con le nuove disposizioni vigenti in materia, ovvero Dlgs 32/98 e D.M. 246/99.

Capo IV - TRATTURO VENDUTO

Art. 19 – Tratturo venduto e aree private

Nelle aree private, per le quali può essere documentata l'acquisizione in proprietà in data anteriore alla apposizione del vincolo di cui al DM Ministero Beni e Attività culturali 22-12-1983, valgono le normative previste dal PRG comunale.

Le aree tratturali vendute con atti del Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia ad Enti pubblici e/o Istituti legalmente riconosciuti, sono inserite nella precedente zonizzazione, essendo sottoposte al vincolo del Ministero per i Beni e le attività culturali di cui al DM 22.12.1983.

VASTO, lì 18/06/2014

ARCH. Gisella LA PALOMBARA

ALLEGATO 1

**DECRETI
MINISTRO PER I BENI CULTURALI E
AMBIENTALI
22/12/1983 e 20/03/1980**



Il Ministro per i Beni Culturali e Ambientali

VISTO il D.M. 15/6/1976 il quale dichiara che tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, quali risultano dalla documentazione giacente presso il Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia, sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere del Molise e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1/6/1939, n. 1089;

VISTO il D.M. 20/3/1980 con il quale si modifica ed integra il D.M. 15/6/1976;

RITENUTO necessario assicurare la tutela integrale dei Tratturi in quanto tali beni hanno una continuità geografica oltre che storica o culturale;

DECRETA:

I D.M. 15/6/1976 e 20/3/1980, che si allegano in copia, sono modificati e integrati con le precisazioni che seguono.

ART. 1 - Oltre i singoli Tratturi siti nell'ambito della Regione Molise, anche quelli del Territorio della Regione Abruzzo, della Regione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà dello Stato e di altri Enti, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1/6/1939, n. 1089 per le motivazioni contenute nelle premesse del D.M. 15 giugno 1976.

ART. 2 - Gli interventi di qualsiasi natura sul suolo tratturale, sono soggetti alle disposizioni previste nel D.M. 20/3/1980.

ART. 3 - I Comuni interessati al suolo tratturale dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 20/3/1980.

ART. 4 - La vigilanza sui Tratturi della Regione Abruzzo, della Regione Puglia e della Regione Basilicata verrà effettuata rispettivamente dalla Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo con sede in Chieti, dalla Soprintendenza Archeologica per la Puglia con sede in Taranto e dalla Soprintendenza Archeologica per la Basilicata con sede in Potenza.

ART. 5 - Il presente decreto sarà notificato, a cura delle Soprintendenze predette per quanto di propria competenza territoriale, alle Regioni ed ai Comuni interessati.

Roma, li 22 DIC. 1983

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSGREGARIO DI STATO
F. GALASSO

LC/imp



Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

VISTO il D.M. 15.6.1976 il quale dichiara che tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori o ad ogni altra loro pertinenza, quali essi risultano dalla documentazione giacente presso il Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia, sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere del Molise e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n.1039;

CONSIDERATA l'opportunità di raggiungere una maggiore specificazione in ordine alle procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione degli interventi sui tracciati tratturali;

RITENUTO necessario a tal fine prevedere apposite prescrizioni;

RITENUTO altresì che i Tratturi possono essere anche di proprietà di altri Enti;

DECRETA :

Il D.M. 15.6.1976 è modificato e integrato con le precisazioni che seguono:

ART.1 - I suoli siti nell'ambito della Regione Molise appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà di altri Enti, oltre che dello Stato, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n.1039, per le motivazioni contenute nelle premesse del citato D.M. 15.6.1976.

ART.2 - Gli interventi che non comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale sono autorizzati dalla locale Soprintendenza archeologica a seguito di presentazione di istanza in carta legale accompagnata dalla necessaria documentazione illustrativa.

Per le opere di interesse pubblico, in caso di provata necessità, la locale Soprintendenza può autorizzare attraversamenti del tracciato tratturale purché non compromettano la fisionomia generale del paesaggio tratturale; può inoltre autorizzare allineamenti al margine del tracciato tratturale limitatamente a palificazioni per condotte elettriche, telefoniche e similari.



Al Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

ART.3 - Per gli interventi che comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale, fatti salvi i casi previsti nel presente decreto, il Soprintendente riferirà con dettagliata relazione al Ministero che esprimerà il proprio avviso in merito.

ART.4 - I Comuni che alla data del 15 giugno 1976 avevano subito una espansione che ha determinato una occupazione di fatto di suolo tratturale hanno facoltà di presentare un PIANO QUADRO-TRATTURO, limitatamente ad aree tratturali, in continuità di centri urbani o di frazioni, già impegnati in misura prevalente da interventi edilizi.

IL PIANO QUADRO-TRATTURO prevederà la perimetrazione definitiva delle predette aree e il loro utilizzo secondo la normativa urbanistica vigente per i perimetri urbani. L'esame e l'approvazione dei predetti PIANI-QUADRO sono di competenza della locale Soprintendenza archeologica, il cui parere è vincolante per i Comuni e per tutti i soggetti interessati.

Roma, 11 20 MAR 1980

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSCRITTO DI STATO



PULARIO
-57

Mod. 7 (Serv. Generale)



Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

VISTO il D.M. 15/6/1976 il quale dichiara che tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori e ad ogni altra loro pertinenza, quali risultano dalla documentazione giacente presso il Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia, sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere del Molise e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1/6/1939, n. 1089;

VISTO il D.M. 20/3/1980 con il quale si modifica ed integra il D.M. 15/6/1976;

RITENUTO necessario assicurare la tutela integrale dei Tratturi in quanto tali beni hanno una continuità geografica oltre che storica o culturale;

DECRETA:

I D.M. 15/6/1976 e 20/3/1980, che si allegano in copia, sono modificati e integrati con le precisazioni che seguono.

ART. 1 - Oltre i singoli Tratturi siti nell'ambito della Regione Molise, anche quelli del Territorio della Regione Abruzzo, della Regione Puglia e della Regione Basilicata, appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà dello Stato e di altri Enti, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1/6/1939, n. 1089 per le motivazioni contenute nelle premesse del D.M. 15 giugno 1976.

ART. 2 - Gli interventi di qualsiasi natura sul suolo tratturale, sono soggetti alle disposizioni previste nel D.M. 20/3/1980.

ART. 3 - I Comuni interessati al suolo tratturale dovranno attenersi a quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 20/3/1980.

ART. 4 - La vigilanza sui Tratturi della Regione Abruzzo, della Regione Puglia o della Regione Basilicata verrà effettuata rispettivamente dalla Soprintendenza Archeologica per l'Abruzzo con sede in Chieti, dalla Soprintendenza Archeologica per la Puglia con sede in Taranto e dalla Soprintendenza Archeologica per la Basilicata con sede in Potenza.

ART. 5 - Il presente decreto sarà notificato, a cura delle Soprintendenze predette per quanto di propria competenza territoriale, alle Regioni ed ai Comuni interessati.

Roma, li 22 DIC. 1983

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
F. GALASSO

LC/imp

BULARIO
S.A. 59

Mod. 8 (Serviz. Generali)

Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

VISTO il D.M. 15.6.1976 il quale dichiara che tutti i suoli di proprietà dello Stato siti nell'ambito della Regione Molise ed appartenenti alla rete dei Tratturi, alle loro diramazioni minori o ad ogni altra loro pertinenza, quali essi risultano dalla documentazione giacente presso il Commissariato per la reintegra dei Tratturi di Foggia, sono di notevole interesse per l'archeologia, per la storia politica, militare, economica, sociale o culturale in genere del Molise e quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n.1039;

CONSIDERATA l'opportunità di raggiungere una maggiore specificazione in ordine alle procedure da seguire ai fini dell'autorizzazione degli interventi sui tracciati tratturali;

RITENUTO necessario a tal fine prevedere apposite prescrizioni;

RITENUTO altresì che i Tratturi possono essere anche di proprietà di altri Enti;

DECRETA :

Il D.M. 15.6.1976 è modificato e integrato con le precisazioni che seguono:

ART.1 - I suoli siti nell'ambito della Regione Molise appartenenti alla rete dei Tratturi, di proprietà di altri Enti, oltre che dello Stato, sono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge 1.6.1939, n.1039, per le motivazioni contenute nelle premesse del citato D.M. 15.6.1976.

ART.2 - Gli interventi che non comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale sono autorizzati dalla locale Soprintendenza archeologica a seguito di presentazione di istanza in carta legale accompagnata dalla necessaria documentazione illustrativa.

Per le opere di interesse pubblico, in caso di provata necessità, la locale Soprintendenza può autorizzare attraversamenti del tracciato tratturale purché non compromettano la fisionomia generale del paesaggio tratturale; può inoltre autorizzare allineamenti al margine del tracciato tratturale limitatamente a palificazioni per condotte elettriche, telefoniche e similari.

MODULARIO
S.C.A. - 66

Mod. 8 (Serviz. Generale)

Il Ministro

per i Beni Culturali e Ambientali

ART.3 - Per gli interventi che comportino una permanente alterazione del suolo e del tracciato tratturale, fatti salvi i casi previsti nel presente decreto, il Soprintendente riferirà con dettagliata relazione al Ministero che esprimerà il proprio avviso in merito.

ART.4 - I Comuni che alla data del 15 giugno 1976 avevano subito una espansione che ha determinato una occupazione di fatto di suolo tratturale hanno facoltà di presentare un PIANO QUADRO-TRATTURO, limitatamente ad aree tratturali, in continuità di centri urbani o di frazioni, già impegnati in misura prevalente da interventi edilizi.

IL PIANO QUADRO-TRATTURO prevederà la perimetrazione definitiva delle predette aree e il loro utilizzo secondo la normativa urbanistica vigente per i perimetri urbani. L'esame e l'approvazione dei predetti PIANI-QUADRO sono di competenza della locale Soprintendenza archeologica, il cui parere è vincolante per i Comuni e per tutti i soggetti interessati.

Roma, 11 20 MAR 1980

p. IL MINISTRO
IL SOTTOSCRITTO DI STATO



D/sg

ALLEGATO 2

ELENCO DELLE OSSERVAZIONI

Numero Osserv.	Numero di protocollo	PROTOCOLLO SPECIALE				
		OSSERVAZIONI AL PIANO QUADRO TRATTURI				
		Data		Da chi spedita	Oggetto	Note
		del ricevimento	della lettera o carta			
1	49875	20/12/2012	20/12/2012	Petragnano Francesco Paolo Sarchione Cristina Lucci Riccardo Petragnano Giuseppina VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturi	
2	50536	28/12/2012	28/12/2012	Bontempo Giuseppa VASTO	Istanza di osservazione al Piano Quadro Tratturi del Comune di Vasto.	
3	239	03/01/2013		Giammichele Aurelio ROMA	Piano Quadro Tratturi del Comune di Vasto. Osservazioni	
4	280	03/01/2013	02/01/2013	Piscicelli Lucia VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturi	
5	283	03/01/2013	02/01/2013	Del Borrello Gabriella VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturi	
6	285	03/01/2013	02/01/2013	Marino Michele VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturi	
7	288	03/01/2013	02/01/2013	Berardozzi Giuseppina VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturi	
8	289	03/01/2013	02/01/2013	Del Borrello Lorenzo VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturi	
9	290	03/01/2013	02/01/2013	Di Tullio Michele VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturi pubblicato il 22/11/2012	
10	340	03/01/2013	03/01/2013	Piscicelli Luigi Piscicelli Grazia Piscicelli Giuseppe Piscicelli Marco VASTO	Osservazioni al Piano Quadro Tratturo del Comune di Vasto	
11	341	03/01/2013	03/01/2013	Ferrara Eugenio Maria legale rapp.te della INCOGAS SRL VASTO	Osservazioni al Piano Quadro Tratturo	
12	342	03/01/2013	03/01/2013	Capparozza Fabiano VASTO	Osservazioni al Piano Quadro Tratturo	
13	413	04/01/2013	03/01/2013	Piccirilli Sandro VASTO	Piano Quadro Tratturi del Comune di Vasto. Osservazioni	
14	431	04/01/2013	04/01/2013	Del Borrello Antonella Del Borrello Filippo Del Borrello Francesco Del Borrello Maria VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni	

15	433	04/01/2013	04/01/2013	Del Borrello Maria VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni	
16	452	04/01/2013	04/01/2013	Del Borrello Antonella Del Borrello Filippo VASTO	Piano Quadro Tratturi . Osservazioni	
17	458	04/01/2013	04/01/2013	Di Rosso Anna VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturo	
18	460	04/01/2013	04/01/2013	Saraceni Anna VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturo	
19	461	02/01/2013	04/01/2013	Nocciolino Michele VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturo	
20	507	04/01/2013	04/01/2013	Mucci Giuseppe VASTO	Osservazione al Piano Quadro Tratturo	
21	513	03/01/2013	04/01/2013	Fagnani Sante VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni	
22	517	04/01/2013	04/01/2013	Di Tullio Luigi VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni del Comitato di Quartiere San Lorenzo.-	
23	518	03/01/2013	04/01/2013	Strever Giovanni VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni.	
24	519	04/01/2013	03/01/2013	Bastonno Cesarina Grazia VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni.	
25	520	04/01/2013	03/01/2013	Zinni Michele VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni.	
26	522	04/01/2013	04/01/2013	Stivaletta Raffaele VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni.	
27	542	04/01/2013	04/01/2013	Primavera Rosa Elena VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni.	
28	558	07/01/2013	03/01/2013	Fagnani Giovanni VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni.	
29	561	07/01/2013	04/01/2013	Farina Giuseppe VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni.	
30	697	07/01/2013	05/01/2013	Galiè Luciano VASTO	Piano Quadro Tratturi. Osservazioni.	

ALLEGATO 3

**VERBALI TAVOLI TECNICI CONGIUNTI PER
L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI
13/06/2013 E 09/12/2013**



fattori

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO
Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo – CHIETI -

TAVOLO TECNICO PER L'ESAME DELLE OSSERVAZIONI AL PQT DEL COMUNE DI VASTO (Nota Soprintendenza 06.06.2013 prot. 4108)

VERBALE SEDUTA 13 GIUGNO 2013

*Prot. n. 24419
del 17/06/2013
c.p. 34.19.03/5.6*

OGGETTO: VASTO (PE). Esame osservazioni allo schema di Piano Quadro Tratturo del Comune di Vasto, redatto dal comune e inviato alla Soprintendenza con nota 18.10.2012 prot. 39758, poi ritrasmesso dalla Soprintendenza al comune stesso con nota 05.11.2012 prot. 0008962 al fine della successiva fase di partecipazione ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii. – periodo di pubblicazione 22.11.2012 / 05.01.2013 (nota comune di Vasto 16.05.2013 prot. 20771).

Il giorno 13 giugno 2013, alle ore 10,00, sono presenti in Soprintendenza, presso l'Ufficio Tratturi il Dr. A.R. Staffa, responsabile Ufficio Tratturi della Soprintendenza, l'Arch. Gisella La Palombara funzionario tecnico del Servizio Pianificazione del Comune di Vasto, la D.ssa Cinzia Cavallari, funzionario archeologo istruttore presso l'Ufficio Tratturi della Soprintendenza, l'assistente tecnico Aldo Berardinelli, istruttore presso lo stesso Ufficio.

SI PREMETTE:

- Che il comune di Vasto con sua nota 18.10.2012 prot. 39758 ha trasmesso alla Soprintendenza la bozza di nuovo Piano Quadro Tratturo del territorio comunale.
- Che la Soprintendenza, con nota 05.11.2012 prot. 0008962, ha dato un primo parere favorevole sullo strumento, trasmettendone copia al comune al fine della successiva fase di partecipazione ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Che il Comune ha pubblicato apposito avviso all'albo pretorio, nonché sul sito istituzionale dell'ente, al fine di consentire a tutti i cittadini interessati di poter partecipare al procedimento mediante eventuali osservazioni, ai sensi della legge 241/1990 e ss.mm.ii.;
- Che per l'intero periodo di pubblicazione, dal 22.11.2012 al 05.01.2013, gli elaborati del Piano sono stati epositati presso il Settore Urbanistica e Pianificazione del comune disposizione di tutti gli interessati, come comunicato dal comune alla Soprintendenza con sua nota 16.05.2013 prot. 20771);
- Che con la stessa nota il comune ha trasmesso le 30 osservazioni pervenute, con le proprie controdeduzioni, dichiarandosi disponibile a partecipare anche ad un successivo tavolo tecnico, per l'istruttoria delle proposte pervenute, al fine di consentire la più rapida conclusione dell'iter di uno strumento lungamente atteso da parte della cittadinanza di Vasto;
- Che la Soprintendenza ha accolto la proposta, convocando con nota 06.06.2013 prot. 4108 il presente Tavolo tecnico.

TUTTO CIO' PREMESSO:

si avvia l'esame delle osservazioni pervenute, come da relativo elenco redatto dal comune di Vasto ed accluso al presente verbale di cui fa parte integrante (**allegato 1**).



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - CHIETI -

OSSERVAZIONE N. 1

ISTANTI: signori PETRAGNANO Francesco Paolo, SARCHIONE Cristina, LUCCI Riccardo, PETRAGNANO Giuseppina.

RICHIESTA: eliminazione, sul terreno in concessione, della previsione a Zona VS del PQT con introduzione di qualificazione più consona (Zona E1) e, a seguito di integrazione (pervenuta fuori termine) propongono nuova ubicazione di area VS (ma in zona attualmente individuata come E)

VALUTAZIONE: SOSPESA in quanto il Tavolo decide di richiedere documentazione comprovante l'esistenza dell'uliveto prima del 22.12.1983.

OSSERVAZIONE N. 2

ISTANTE: signora BONTEMPO Giuseppina

RICHIESTA: modifica della destinazione prevista (parte Zona E2, parte Zona VA) in Zona Urbana

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA [a causa delle caratteristiche agricole dell'area e della vocazione a spazio pubblico (zona VA), in quanto ubicata in prossimità della contrada S. Lorenzo, in adiacenza alla chiesa e alla scuola].

OSSERVAZIONE N. 3

ISTANTE: signor GIAMMICHELE Aurelio

RICHIESTA: ampliamento della fascia di pertinenza del fabbricato esistente suscettibile di alienazione

VALUTAZIONE: ACCOLTA nel limite massimo di 5 metri dalla superficie di inviluppo del fabbricato, come proposto dal Comune di Vasto nelle proprie controdeduzioni (in linea con il D.M. 1444/ 1968 per quanto attiene alla distanza dai confini).

OSSERVAZIONE N. 4

ISTANTE: signora PISCICELLI Lucia

RICHIESTA: alienazione della fascia di pertinenza del fabbricato esistente, per almeno 5 metri ricadenti in zona agricola E1

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA in quanto la zona E1 risulta integra (art. 2 D.M 20.03.1980) e anche perché le modalità di alienazione sono stabilite dall'art. 5 della L.R. n. 35 del 29.07.1986 e ss. mm. Tuttavia si propone l'integrazione dell'art. 10 "Zona agricola E1" delle NTA, come indicato nelle controdeduzioni del Comune di Vasto: "E' ammessa la realizzazione e/o la manutenzione di aree imbrecciate antistanti i fabbricati, confinanti con il tratturo, nel limite massimo di 5 metri di distanza dalla superficie di inviluppo" come definita dall'art. 36 delle NTA del PRG di Vasto.

OSSERVAZIONE N. 5

ISTANTE: signora DEL BORRELLO Gabriella

RICHIESTA: alienazione della fascia di pertinenza del fabbricato esistente, per almeno 5 metri ricadenti in zona agricola E1

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA in quanto la zona E1 risulta integra (art. 2 D.M 20.03.1980) e anche perché le modalità di alienazione sono stabilite dall'art. 5 della L.R. n. 35 del 29.07.1986 e ss. mm. Tuttavia si propone l'integrazione dell'art. 10 "Zona agricola E1" delle NTA, come indicato nelle controdeduzioni del Comune di Vasto: "E' ammessa la realizzazione e/o la manutenzione di aree imbrecciate antistanti i fabbricati, confinanti con il tratturo, nel limite massimo di 5 metri di distanza dalla superficie di inviluppo" come definita dall'art. 36 delle NTA del PRG di Vasto.



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL' ABRUZZO

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell' Abruzzo - CHIETI -

OSSERVAZIONE N. 6

ISTANTE: signor MARINO Michele

RICHIESTA: alienazione della fascia di pertinenza del fabbricato esistente, per almeno 5 metri ricadenti in zona agricola E1

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA in quanto la zona E1 risulta integra (art. 2 D.M. 20.03.1980) e anche perché le modalità di alienazione sono stabilite dall'art. 5 della L.R. n. 35 del 29.07.1986 e ss. mm.. Tuttavia si propone l'integrazione dell'art. 10 "Zona agricola E1" delle NTA, come indicato nelle controdeduzioni del Comune di Vasto: "E' ammessa la realizzazione e/o la manutenzione di aree imbrecciate antistanti i fabbricati, confinanti con il tratturo, nel limite massimo di 5 metri di distanza dalla superficie di inviluppo" come definita dall'art. 36 delle NTA del PRG di Vasto.

OSSERVAZIONE N. 7

ISTANTE: signora BERARDOZZI Giuseppina

RICHIESTA: ampliamento della fascia di pertinenza del fabbricato esistente suscettibile di alienazione

VALUTAZIONE: parzialmente ACCOLTA nel limite massimo di 5 metri (anziché gli 8 richiesti) dalla superficie di inviluppo del fabbricato, come proposto dal Comune di Vasto nelle proprie controdeduzioni (in linea con il D.M. 1444/ 1968 per quanto attiene alla distanza dai confini).

OSSERVAZIONE N. 8

ISTANTE: signor DEL BORRELLO Lorenzo

RICHIESTA: di accesso alla rimessa posta sul confine e di ampliamento della fascia di pertinenza del fabbricato esistente suscettibile di alienazione

VALUTAZIONE: parzialmente ACCOLTA nel limite massimo di 5 metri (anziché gli 8 richiesti) dalla superficie di inviluppo del fabbricato, come proposto dal Comune di Vasto nelle proprie controdeduzioni (in linea con il D.M. 1444/ 1968 per quanto attiene alla distanza dai confini). Relativamente alla richiesta di accesso si precisa che l'art. 13 delle NTA del presente PQT già disciplina la realizzazione di strade in terra battuta o in ghiaia compattata al servizio dei fondi o fabbricati, lungo il confine tratturale con diramazione da accessi esistenti.

OSSERVAZIONE N. 9

ISTANTI: signori DI TULLIO Michele, TORINO Cesario, DEL BORRELLO Nicola, TORINO Pier Luigi, DELLE DONNE Maria

RICHIESTA: modifica della destinazione prevista da Zona P a zona agricola E1

VALUTAZIONE: SOSPESA in quanto il Tavolo decide di richiedere documentazione comprovante l'esistenza di seminativi arborati e di uliveti prima del 22.12.1983.

OSSERVAZIONE N. 10

ISTANTI: signori PISCICELLI Luigi, PISCICELLI Grazia, PISCICELLI Giuseppe, PISCICELLI Marco

RICHIESTA: stralcio dal PQT delle particelle catastalmente intestate agli istanti

VALUTAZIONE: SOSPESA in quanto il Tavolo decide di richiedere documentazione notarile comprovante la proprietà dell'area.

OSSERVAZIONE N. 11



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL'ABRUZZO

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo - CHIETI -

ISTANTE: signor FERRARA Eugenio Maria Legale Rappresentante della INCOGAS s.r.l.

RICHIESTA: sostituzione della zona E1 con zona Urbanizzata U di area occupata da accessori dell'attività di distributore carburanti regolarmente realizzati, collaudati e agibili

VALUTAZIONE: parzialmente ACCOLTA limitatamente al fabbricato accessorio e relativa area circostante pertinenziale (nel limite di 5 metri), previo adeguamento della NTA art. 16 zona urbanizzata U, in cui dovrà essere inserita la presente eccezione.

Parte dell'area conserva, infatti, le caratteristiche tratturali, ma sul margine orientale esiste effettivamente un accessorio in concessione, destinato a magazzino, bagno e deposito oli, complementare alla vicina attività di distribuzione carburanti.

OSSERVAZIONE N. 12

ISTANTE: signor CAPPAROZZA Fabiano

RICHIESTA: modifica della destinazione prevista Zona agricola E1 a zona parcheggi P, funzionale alla realizzazione di un distributore carburanti in area confinante con il tratturo

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA in quanto la richiesta prevede interventi fortemente impattanti, quali la realizzazione di un accesso tratturale nuovo di 15 metri, ed allargamento di accesso esistente sino alla larghezza di 15 metri, in area che ha conservato l'originaria consistenza tratturale, a destinazione agricola, e nella quale il D.M. 22.12.1983 consente solo interventi che non modifichino permanentemente lo stato tutelato dei luoghi; la retrostante area di proprietà privata che dovrebbe essere servita dai due accessi, è già servita da un accesso esistente, di cui può essere autorizzata la risistemazione, anche con contenute opere di allargamento, senza che sia tuttavia autorizzabile la richiesta larghezza di 15 metri.

OSSERVAZIONE N. 13

ISTANTE: signor PICCIRILLI Sandro

RICHIESTA: ampliamento della zona produttiva e commerciale (PRC) con riduzione della contigua zona a prato (E)

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA a causa dell'integrità dell'area, che ha conservato le originarie caratteristiche tratturali tutelate.

OSSERVAZIONE N. 14

ISTANTI: signori DEL BORRELLO Antonella, DEL BORRELLO Filippo, DEL BORRELLO Francesco, DEL BORRELLO Maria

RICHIESTA: inserimento nella cartografia del PQT della strada esistente di accesso agli immobili di proprietà

VALUTAZIONE: ACCOLTA

OSSERVAZIONE N. 15

ISTANTE: signora DEL BORRELLO Maria

RICHIESTA: corretta rappresentazione grafica della strada di accesso agli immobili di proprietà e utilizzo di area di transito ricadente in zona AC

VALUTAZIONE: parzialmente ACCOLTA per quanto attiene alla realizzazione della strada di accesso lungo il confine tratturale nell'area AC retrostante la scuola elementare, compatibilmente con le esigenze delle esistenti strutture scolastiche e dell'infanzia (in quanto l'art. 13 delle NTA già disciplina la realizzazione di strade in terra battuta o in ghiaia compattata al servizio dei fondi o fabbricati, lungo il confine tratturale con diramazione da accessi esistenti). Per quanto attiene all'esatta



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL' ABRUZZO

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell' Abruzzo - CHIETI -

raffigurazione grafica dell'accesso esistente si segnala che esso è correttamente riportato (ma poco visibile poiché la campitura grafica è la medesima del confinante parcheggio).

OSSERVAZIONE N. 16

ISTANTI: signori DEL BORRELLO Antonella, DEL BORRELLO Filippo

RICHIESTA: priorità di acquisto dell'area occupata da un fabbricato di civile abitazione e rimessa

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA poiché le modalità di alienazione sono stabilite dall'art. 5 della L.R. n. 35 del 29.07.1986 e ss. mm..

OSSERVAZIONE N. 17

ISTANTE: signora DI ROSSO Anna

RICHIESTA: ampliamento della fascia di pertinenza del fabbricato esistente suscettibile di alienazione in zona di completamento nuclei rurali E2

VALUTAZIONE: ACCOLTA nel limite massimo di 5 metri dalla superficie di inviluppo del fabbricato (definita dall'art. 36 delle NTA del PRG di Vasto), come proposto dal Comune di Vasto nelle proprie controdeduzioni (in linea con il D.M. 1444/ 1968 per quanto attiene alla distanza dai confini).

OSSERVAZIONE N. 18

ISTANTE: signora SARACENI Anna

RICHIESTA: ampliamento della fascia di pertinenza del fabbricato esistente suscettibile di alienazione in zona di completamento nuclei rurali E2

VALUTAZIONE: ACCOLTA nel limite massimo di 5 metri dalla superficie di inviluppo del fabbricato (definita dall'art. 36 delle NTA del PRG di Vasto), come proposto dal Comune di Vasto nelle proprie controdeduzioni (in linea con il D.M. 1444/ 1968 per quanto attiene alla distanza dai confini).

OSSERVAZIONE N. 19

ISTANTI: signori NOCCIOLINO Michele e NOCCIOLINO Gianfranco

RICHIESTA: ampliamento della fascia di pertinenza del fabbricato esistente suscettibile di alienazione in zona di completamento nuclei rurali E2

VALUTAZIONE: ACCOLTA nel limite massimo di 5 metri dalla superficie di inviluppo del fabbricato (definita dall'art. 36 delle NTA del PRG di Vasto), come proposto dal Comune di Vasto nelle proprie controdeduzioni (in linea con il D.M. 1444/ 1968 per quanto attiene alla distanza dai confini).

OSSERVAZIONE N. 20

ISTANTE: signor MUCCI Giuseppe

RICHIESTA: stralcio dal PQT delle particelle catastalmente intestate all'istante e modifica degli artt. 6 e 10 delle NTA relativamente alla realizzazione di piste ciclabili, ippovie ecc.

VALUTAZIONE: SOSPESA in quanto il Tavolo decide di richiedere documentazione notarile comprovante la proprietà dell'area, nonché comprovante l'esistenza dell'uliveto prima del 22.12.1983.

OSSERVAZIONE N. 21

ISTANTE: signor FAGNANI Sante

RICHIESTA: modifica della destinazione di zona da E1 (agricola) a E2 (completamento nuclei rurali) e modifica dell'art. 18 in previsione di nuove attività commerciali



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL' ABRUZZO

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell' Abruzzo - CHIETI -

VALUTAZIONE: parzialmente ACCOLTA la modifica della destinazione di zona da E1 (agricola) a E2 nel limite massimo di 5 metri dalla superficie di involucro del fabbricato, come proposto dal Comune di Vasto nelle proprie controdeduzioni (in linea con il D.M. 1444/ 1968 per quanto attiene alla distanza dai confini). NON ACCOLTA la modifica dell'art. 18, trattandosi di area integra e in considerazione della natura del PQT, che rappresenta lo stato di fatto dell'antico tracciato tratturale.

OSSERVAZIONE N. 22

ISTANTE: signor DI TULLIO Luigi, Presidente dell'Associazione Comitato di Quartiere di San Lorenzo di Vasto

RICHIESTA: 1) inserimento ulteriore tipologia delle pavimentazioni consentite, 2) ampliamento della zona VS e 3) modifica dell'art. 10 delle NTA (conservazione degli uliveti e precisazione in merito alle concessioni d'uso dei vigneti)

VALUTAZIONE: 1) parzialmente ACCOLTA per percorsi di limitate dimensioni e relativamente ad elementi lapidei naturali a basso spessore posati in opera direttamente sul terreno; 2) La proposta può essere parzialmente ACCOLTA. Si sospende tuttavia il giudizio per ulteriori approfondimenti; 3) parzialmente ACCOLTA con l'inserimento all'art. 10, III capoverso, dopo le parole "da lungo tempo": "e comunque prima del 22.12.1983"; si noti che le colture esistenti sono indicate nelle tavole 5.1.-5.2.-5.3 del PQT relative all'uso del suolo.

OSSERVAZIONE N. 23

ISTANTE: signor STREVER Giovanni

RICHIESTA: modifica della destinazione da zona agricola E1 con zona E2 (completamento nuclei rurali)

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA in quanto la zona E1 risulta integra (art. 2 D.M 20.03.1980).

OSSERVAZIONE N. 24

ISTANTE: signora BASTONNO Cesarina Grazia

RICHIESTA: stralcio dal PQT delle particelle intestate all'istante e individuazione delle stesse come "aree private-tratturo venduto"

VALUTAZIONE: SOSPESA perché, nonostante sia stata prodotta la documentazione notarile comprovante la proprietà dell'area, occorre accertare se tali zone possano essere ricomprese nell'originario assetto del percorso tratturale tutelato.

OSSERVAZIONE N. 25

ISTANTE: signor ZINNI Michele

RICHIESTA: stralcio dal PQT delle particelle intestate all'istante e individuazione delle stesse come "aree private-tratturo venduto"

VALUTAZIONE: SOSPESA perché, nonostante sia stata prodotta la documentazione notarile comprovante la proprietà dell'area, occorre accertare se tali zone possano essere ricomprese nell'originario assetto del percorso tratturale tutelato.

OSSERVAZIONE N. 26

ISTANTE: signor STIVALETTA Raffaele

RICHIESTA: modifica della destinazione da zona agricola E1 a zona E2 (completamento nuclei rurali) con possibilità di alienazione della stessa, sulla quale insiste una serra adibita ad attività di vivaista



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL' ABRUZZO

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell' Abruzzo - CHIETI -

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA in quanto la zona E1 risulta integra (art. 2 D.M 20.03.1980) e poiché le modalità di alienazione sono stabilite dall'art. 5 della L.R. n. 35 del 29.07.1986 e ss. mm..

OSSERVAZIONE N. 27

ISTANTE: signora PRIMAVERA Rosa Elena

RICHIESTA: stralcio dal PQT delle particelle intestate all'istante e individuazione delle stesse come "aree private-tratturo venduto"

VALUTAZIONE: SOSPESA perché, nonostante sia stata prodotta la documentazione notarile comprovante la proprietà dell'area, occorre accertare se tali zone possano essere ricomprese nell'originario assetto del percorso tratturale tutelato.

OSSERVAZIONE N. 28

ISTANTE: signor FAGNANI Giovanni

RICHIESTA: modifica della destinazione da zona agricola E1 a zona E2 (completamento nuclei rurali) con inserimento delle sagome esistenti dei fabbricati in data anteriore al 22.12.1983

VALUTAZIONE: ACCOLTA nel limite massimo di 5 metri dalla superficie di inviluppo del fabbricato (definita dall'art. 36 delle NTA del PRG di Vasto), come proposto dal Comune di Vasto nelle proprie controdeduzioni (in linea con il D.M. 1444/ 1968 per quanto attiene alla distanza dai confini).

OSSERVAZIONE N. 29

ISTANTE: signor FARINA Giuseppe

RICHIESTA: modifica della destinazione da zona agricola E1 a zona E2 (completamento nuclei rurali)

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA in quanto la zona E1 risulta integra (art. 2 D.M 20.03.1980). Tuttavia si propone l'integrazione dell'art. 10 "Zona agricola E1" delle NTA, come indicato nelle controdeduzioni del Comune di Vasto: "E' ammessa la realizzazione e/o la manutenzione di aree imbrecciate antistanti i fabbricati, confinanti con il tratturo, nel limite massimo di 5 metri di distanza dalla superficie di inviluppo" (definita dall'art. 36 delle NTA del PRG di Vasto).

OSSERVAZIONE N. 30

ISTANTE: signor GALIE' Luciano

RICHIESTA: modifica della destinazione da zona agricola E1 a zona E2 (completamento nuclei rurali)

VALUTAZIONE: NON ACCOLTA in quanto la zona è concessa in locazione esclusivamente per uso seminativo.

Alle ore 18.00 la riunione del Tavolo viene dichiarata chiusa, rileggendo e sottoscrivendo il presente verbale. A seguito delle integrazioni richieste verrà convocato un nuovo incontro.

Chieti, li 13 Giugno 2013

IL RESPONSABILE UFFICIO TRATTURI

Responsabile del Procedimento

(Dr. Andrea R. Staffa)



Ministero per i Beni e le Attività Culturali

DIREZIONE REGIONALE PER I BENI CULTURALI E PAESAGGISTICI DELL' ABRUZZO

Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo – CHIETI -

IL FUNZIONARIO ARCHEOLOGO
dell'Ufficio Tratturi (D.ssa C. Cavallari)

IL FUNZIONARIO TECNICO DEL
COMUNE DI VASTO
(Arch. Gisella la Palombara)

IL TECNICO ISTRUTTORE
Dell'Ufficio Tratturi
Ass. Tec. Aldo Berardinelli

ce

2013 – Tavolo tecnico PQT.doc

Verbale 21.02.2013 Sa Green.doc 13.06.2013

Ufficio Tratturi - Provvedimenti /Provincia Chieti / Vasto



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 5° - URBANISTICA

Ufficio Pianificazione tel 0873.309428

OGGETTO: Piano Quadro Tratturo (PQT) adottato con Deliberazione di C.C. n. 46 del 13.04.2011 - ESAME DELLE OSSERVAZIONI

VERBALE 2° incontro

Premesso

- Che in data 13.06.2013 si è tenuta la prima riunione del tavolo tecnico per l'esame delle osservazioni al PQT in oggetto presso la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, sede di Chieti. In tale seduta sono state esaminate tutte le osservazioni presentate, e sospese alcune richieste per acquisizione di integrazioni e chiarimenti.
- A seguito dell'esame della documentazione acquisita e di ulteriori approfondimenti eseguiti d'ufficio dalla Soprintendenza, si è stabilito per le vie brevi di convocare la seconda seduta del tavolo tecnico presso il Comune di Vasto, per la data odierna.

L'anno 2013 (duemilatredici) il giorno 9 (nove) del mese di dicembre presso la sede del Settore Urbanistica del Comune di Vasto, si è tenuta la seconda riunione per la valutazione delle osservazioni al PQT in oggetto.

Sono presenti:

- il Dirigente del Settore Urbanistica del Comune di Vasto, Arch. Pasquale D'Ermilio;
- l'istruttore tecnico, responsabile dei procedimenti del servizio pianificazione comunale, e progettista del piano, Arch. Gisella La Palombara, ;
- il funzionario archeologo Dott.ssa Cinzia Cavallari della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo – Ufficio tratturi;
- l'Arch. Vincenzo Scarci, Responsabile dell'ufficio vincoli della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo;

Gli intervenuti riprendono i lavori interrotti nella prima seduta, esaminando le osservazioni sospese.

OSSERVAZIONE N. 1

ISTANTI: Signori Petragno Francesco Paolo, Sarchione Cristina, Lucci Riccardo, Petragno Giuseppina.

Esaminata la documentazione presentata dagli osservanti (acquisita dalla Soprintendenza - prot. 8228 del 11.11.2013 ALL. 1/a), in particolare la documentazione storico-catastale consultata d'ufficio (All.1/b) dalla quale risulta pascolo nel 1975, vigneto nel 1996, e seminativo-vigneto-uliveto-seminativo irriguo dal 2007; vista la dichiarazione degli istanti secondo la quale alla data del subentro (1993) insistevano sull'area colture agrarie tra cui alberi da frutta, vigneti e ulivi, considerato che la trasformazione della qualità agricola risale ad un periodo non esattamente identificabile tra il 1975 e il 1993, riconoscendo la vocazione agricola del terreno, si accoglie l'osservazione con la trasformazione della zona da VS ad E1, anche in considerazione dell'area VS già prevista nelle vicinanze (fig. 32 part. 483).

OSSERVAZIONE N. 9

ISTANTI: Signori Di Tullio Michele, Torino Cesario, Del Borrello Nicola, Torino Pier Luigi, Delle Donne Maria. L'accertamento indicato nel primo verbale relativo all'esistenza di seminativo arborato e uliveto prima del 22.12.1983, a seguito di ulteriori approfondimenti, è stata ritenuta influente sulla valutazione dell'osservazione, poiché trattasi di area compromessa posta in prossimità di edifici pubblici e pertanto idonea alla destinazione stabilita dal Piano Quadro Tratturo a servizio della collettività. L'osservazione è rigettata.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 5° - URBANISTICA

OSSERVAZIONE N. 10

ISTANTI: Signori Piscicelli Luigi, Grazia, Giuseppe, Marco.

Sulla base della documentazione prodotta dagli osservanti in data 15.10.2013 (acquisita dalla Soprintendenza Archeologica con il n. prot. 7448 – All. 2), si rileva che l'area tratturale (ex part. 424 fg. di mappa 32) è stata alienata anteriormente alla data di apposizione del vincolo, ed era di proprietà privata sin 1835, con indicato nella perizia stragiudiziale di parte del Geom. Nicola Caldarone di Vasto. Pertanto si accoglie l'osservazione e si dispone lo stralcio dal Piano Quadro Tratturo invitando il Comune a contattare la Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per l'Abruzzo, e la Curia, al fine di poter salvaguardare l'antica chiesa "Madonna della Saletta" (ex chiesa cinquecentesca di San Lorenzo), ed una congrua area di pertinenza, con un provvedimento di tutela ai sensi degli artt. 13 e 45 del D.lgs 42/2004.

OSSERVAZIONE N. 11

ISTANTI: Ferrari Eugenio Maria, legale rappresentante della INCOGAS.

L'osservazione è stata parzialmente accolta nel primo verbale richiamato in premessa. Successivamente gli istanti hanno prodotto ulteriore documentazione acquisita agli atti della Soprintendenza il 05.08.2013 prot. 5766 All.3. Alla luce di tale integrazione, considerato che gli istanti dichiarano che *"l'area in questione è stata data in concessione con la destinazione di distributore stradale di carburanti- e che tutti gli interventi eseguiti nel corso degli anni sulla zona tratturale in oggetto sono stati regolarmente autorizzati... omissis"*; deducendo che tali autorizzazioni sono state rilasciate poiché attinenti la destinazione prevista in concessione, si decide di accogliere l'osservazione con la condizione di destinare la residua parte della particella 4488 (come derivante dal frazionamento del 14.12.2009 n. 304466, prot. n. CH0304426 – All. 4), a zona ST con la medesima disciplina del PRG.

OSSERVAZIONE N. 20

ISTANTI: Giuseppe Mucci

In considerazione della documentazione integrativa acquisita agli atti della Soprintendenza il 29.10.2013 prot. 7919 – All. 5, ed in virtù dell'attestazione del Servizio regionale politiche forestali - demanio civico ed armentizio, (prot. RA 260351 del 22.10.2013) a firma del Dirigente del servizio Dott. Franco La Civita, dalla quale risulta che il suolo indicato con la part. 454 del foglio di mappa 35 del Comune di Vasto, è stato venduto come da documentazione cartografica trasmessa dall'ex Commissariato per la reintegra dei tratturi di Foggia, si accoglie lo stralcio della particella dal PQT.

OSSERVAZIONE N.22

ISTANTE: Di Tullio Luigi, Presidente dell'Associazione sociale denominata "Comitato di quartiere San Lorenzo".

Relativamente alla richiesta N. 2 sospesa per ulteriori approfondimenti; trattandosi di porzione del Tratturo che ha conservato l'originaria consistenza di pascolo/seminativo, si rigetta ritenendo prevalente la conservazione del paesaggio agrario, anche in considerazione dell'area VS già inserita nel PQT, posta a nord della chiesa di San Lorenzo.

In merito alla richiesta N.1 esaminata nella precedente seduta, si aggiunge che i percorsi e gli elementi di arredo urbano saranno in ogni caso valutati al momento dell'istanza di autorizzazione con riferimento allo specifico progetto.

OSSERVAZIONE N. 24

ISTANTE: Bastonno Cesarina.

Sulla base degli accertamenti ulteriori svolti e della documentazione pervenuta dal Servizio regionale politiche forestali - demanio civico ed armentizio, (prot. RA 260351 del 22.10.2013) a firma del dirigente del servizio Dott. Franco La Civita, relativa all'osservazione N. 20; vista la planimetria allegata a tale attestazione regionale che ricomprende nel "suolo venduto" anche la particella n. 132 del foglio di mappa 35, si accoglie lo stralcio dal PQT.



MUNICIPIO DELLA CITTA' DEL VASTO

PROVINCIA DI CHIETI

P.zza Barbacani 2 Tel. 0873-3091

SETTORE 5° - URBANISTICA

OSSERVAZIONE N. 25

ISTANTE: Zinni Michele.

Sulla base degli accertamenti ulteriori svolti e della documentazione pervenuta dal Servizio regionale politiche forestali - demanio civico ed armentizio, (prot. RA 260351 del 22.10.2013) a firma del dirigente del servizio Dott. Franco La Civita relativa all'osservazione N. 20; vista la planimetria allegata a tale attestazione regionale che ricomprende nel "suolo venduto" anche le particelle derivanti dal frazionamento della part. n. 132 del foglio di mappa 35 (part. Nn. 713 - 714 - 715 - 716 - 717), si accoglie lo stralcio dal PQT.

OSSERVAZIONE N. 27

ISTANTE: Primavera Rosa Elena.

Sulla base degli approfondimenti svolti, poiché la particella 4228 del foglio di mappa n. 32 deriva dalla particella 424, come dimostrato nella osservazione n. 10 proposta dai Sig.ri Piscicelli, tale area tratturale è stata alienata anteriormente alla data di apposizione del vincolo, ed era di proprietà privata sin 1835, con indicato nella perizia stragiudiziale di parte del Geom. Nicola Caldarone di Vasto. Si accoglie l'osservazione e si dispone lo stralcio dal Piano Quadro Tratturo.

A conclusione dei lavori svolti, la Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Abruzzo, sede di Chieti, conferisce mandato al Comune di Vasto di aggiornare gli elaborati del Piano Quadro Tratturo, conseguentemente alle osservazioni accolte e parzialmente accolte.

Vasto 09.12.2013

Per la per i Beni Archeologici dell'Abruzzo di Chieti:

Funzionario archeologo
Dott.ssa Cinzia Cavallari

.....
Responsabile ufficio vincoli
Arch. Vincenzo Scarci

Per il Comune di Vasto:

IL DIRIGENTE Settore Urbanistica
Arch. Pasquale D'Ermilio

Il RP del servizio di Pianificazione del territorio/ progettista
Arch. Gisella La Palombara

.....